

ATTO

19 dicembre 2024
REP. N. 285/164

NOTAIO ANDREA PEGOLO

SPAZIO ANNULLATO

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

19 dicembre 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di dicembre,
in Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto ANDREA PEGOLO, Notaio in Cinisello Balsamo, iscritto presso
il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea
straordinaria della società:

"SOGES GROUP S.p.A."

con sede in Firenze, Via dei Caboto n. 49, capitale sociale sottoscritto e
versato per Euro 770.374,50, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze al numero
di iscrizione e codice fiscale 05019310480, Repertorio Economico
Amministrativo n. FI-512852

(d'ora in avanti anche la "Società", l'"Emittente" o "SOGES"),

tenutasi in data 19 dicembre 2024

nel luogo di convocazione, in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio
ZNR Notai,

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del
codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni
applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono
ammesse alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione
Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello
svolgimento della predetta assemblea.

Il giorno diciannove dicembre duemilaventiquattro,

alle ore 8 e 37,

presso lo studio ZNR Notai in Milano, Via Metastasio n. 5, si è riunita
l'assemblea straordinaria della società

"SOGES GROUP S.p.A."

ivi convocata, in prima convocazione, alle ore 8 e 30.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Paolo GALARDI,
rivolge un saluto agli intervenuti.

Il Presidente segnala che la presente riunione si tiene – come si riserva di
meglio precisare di seguito – mediante l'intervento esclusivo del

Rappresentante Designato e degli altri soggetti legittimati, e, per i soggetti legittimati all'intervento, anche con mezzi di telecomunicazione; il Presidente dà atto di essere collegato da remoto con una sala dello studio ZNR Notai in Milano, Via Metastasio n. 5, studio presso il quale è convocata l'odierna riunione e che – attraverso apposito schermo – gli è consentito di seguire in via diretta quanto accade in detta sala.

Richiamato l'art. 17 dello statuto sociale, il medesimo Paolo GALARDI assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio ANDREA PEGOLO il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile, dando atto che il notaio si trova in Milano, Via Metastasio n. 5, in una sala dello studio ZNR Notai.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente chiede al notaio di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il notaio, per conto del Presidente:

- precisa che l'art. 16 dello statuto sociale consente che l'assemblea si tenga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione;
- segnala che la Società – ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF, come richiamato dall'articolo 16.4 dello statuto sociale – ha stabilito che l'intervento in assemblea del capitale sociale avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Prosegue il notaio segnalando, sempre per conto del Presidente, che:

- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha quindi designato lo Studio Segre S.r.l., con sede in Torino, Via Vallengio n. 41 (di seguito anche "**Studio Segre**") quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF;
- Studio Segre, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, il medesimo Studio Segre, in qualità di Rappresentante Designato, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle proposte all'ordine del giorno, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori,

potrebbe essere considerato in una delle condizioni indicate nell'art. 135-decies, comma 2 lett. f) del TUF;

- ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e dall'art. 135-undecies.1 TUF, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Prosegue, il notaio, per dare atto, per conto del Presidente, che:

- a risultanza del Registro Imprese il capitale sottoscritto e versato è pari ad Euro 770.374,50, suddiviso in n. 5.135.830 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- alla data della corrente assemblea la Società detiene n. 31.997 azioni proprie;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il notaio, quindi, sempre per conto del Presidente, precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 4 dicembre 2024, e, in data 4 dicembre 2024, per estratto, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 2366 del codice civile, sul quotidiano Italia Oggi.

Il Presidente comunica:

- che le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile;

- che, per quanto a conoscenza della Società, in relazione a patti parasociali disciplinati dagli articoli 2341-bis e seguenti del codice civile, sulla base della documentazione disponibile, non risultano in essere patti parasociali.

A richiesta del notaio e per gli effetti dell'art. 2341-ter del codice civile, il Rappresentante Designato Studio Segre – nella persona della signora Graziella Modena, collegata mediante mezzi di telecomunicazione – dichiara che i propri deleganti non hanno dichiarato al medesimo Rappresentante Designato l'esistenza di patti parasociali.

Il Notaio per conto del Presidente dichiara:

- che è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

- che le votazioni all'odierna assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale da parte del Rappresentante Designato;

- che, per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

azionista	Numero azioni	Percentuale sul capitale
Gala Holding S.r.l.	4.000.000	77,88%

Il Presidente rammenta quindi che, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; dichiara quindi che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.

Il Rappresentante Designato dichiara che al medesimo non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti, derivanti dalle disposizioni sopra indicate.

Il Presidente dà quindi atto che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Riprende la parola il notaio che, per conto del Presidente, dà quindi atto:

- che l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
- che per il consiglio di amministrazione sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato Andrea Galardi ed i consiglieri Bernardo Balleggi ed Emmanuele Mastagni;
- che per il Collegio Sindacale è intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione il sindaco effettivo Piero Migliorini mentre è giustificata l'assenza degli altri componenti;
- che sono in assemblea rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Designato Studio Segre, nella persona della signora Graziella Modena, la quale, come detto, è collegata mediante mezzi di telecomunicazione – n. 4.007.200 azioni ordinarie, portate da n. 2 aventi diritto, sul complessivo numero di 5.135.830 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 78,024% del capitale sociale;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati a cura di Studio Segre, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Il notaio, sempre per conto del Presidente, dà quindi atto che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante) con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione;
- ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dà atto che l'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione.

Il notaio dà lettura come segue dell'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

"1) Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, per massimi Euro 3 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile. Modifiche all'articolo 6 dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

2) Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale sino all'importo massimo complessivo di Euro 10 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, esercitabile per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche in via scindibile ed in più tranches, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi degli articoli 2441, commi 4, 5 e 8, e 2349 del codice civile. Modifiche all'articolo 6 dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti."

Al termine della lettura, il Presidente dà atto che sono stati pubblicati sul sito della Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione ed estratto dell'avviso di convocazione;
- relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno;
- moduli per deleghe di voto.

Aperta la seduta,

il Presidente introduce la trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno** e fa pieno rinvio alla porzione della relazione predisposta dal consiglio di amministrazione riferita all'argomento in trattazione; precisa che, dal testo della stessa, risulta che la proposta in oggetto è finalizzata a supportare il piano di crescita della Società che prevede, nei prossimi mesi, l'acquisizione di ulteriori gestioni alberghiere.

Quindi il Presidente, in relazione ad entrambe le proposte all'ordine del giorno, attesta che il capitale è interamente sottoscritto e versato e che la Società non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile.

Il Sindaco intervenuto Piero Migliorini si associa a tale attestazione del Presidente.

Quindi, su richiesta del Presidente, il notaio dà lettura della proposta di delibera relativa al corrente punto all'ordine del giorno, come segue:

“L'assemblea straordinaria di SOGES GROUP S.p.A.,

preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1 di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per un importo pari a massimi complessivi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie di SOGES GROUP S.p.A. prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile;*
- 2 di fissare al 31 marzo 2025 il termine ultimo per dare esecuzione all'aumento di capitale approvato con la precedente delibera sub 1 e di stabilire che l'aumento di capitale, ove non risulti integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine;*
- 3 di stabilire in Euro 2,25 (due virgola venticinque) il prezzo minimo di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale approvato con la precedente delibera sub 1;*
- 4 di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (a) fissare, nel rispetto dei termini stabiliti dall'assemblea, la tempistica dell'offerta in opzione, procedendo al suo deposito al*

competente Registro delle Imprese; (b) determinare il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, che non potrà essere comunque inferiore al prezzo minimo di emissione fissato dall'assemblea in Euro 2,25 (due virgola venticinque), tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni simili e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2346, comma 5, del codice civile, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price "TERP") delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di Borsa aperta antecedente detta data di determinazione, nonché delle indicazioni che saranno fornite dagli advisor esterni appositamente nominati; (c) stabilire, nel limite massimo deliberato dall'assemblea, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale; (d) determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione all'aumento di capitale e con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione altresì di collocare, entro il termine finale di sottoscrizione di cui alla precedente delibera sub 2, l'eventuale inoptato risultante ad esito dell'offerta in opzione e dell'esecuzione degli impegni di sottoscrizione eventualmente assunti da uno o più azionisti; e (e) porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni della Società di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- 5 di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per provvedere a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, effettuando, se del caso, le necessarie dichiarazioni, annotazioni e apportando allo statuto le eventuali integrazioni o modifiche richieste dal notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor;*
- 6 di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello statuto sociale inserendo il seguente paragrafo 6.5:*

“L’assemblea straordinaria, in data 19 dicembre 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per un importo pari a massimi complessivi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie di SOGES GROUP S.p.A. prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile, da liberarsi in denaro, prevedendosi che qualora l’aumento di capitale non risulti integralmente sottoscritto nel termine ultimo del 31 marzo 2025, concesso per la sua sottoscrizione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Inoltre, la medesima assemblea straordinaria ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (a) fissare, nel rispetto dei termini stabiliti dall’assemblea, la tempistica dell’offerta in opzione, procedendo al suo deposito al competente Registro delle Imprese; (b) determinare il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, che non potrà essere comunque inferiore al prezzo minimo di emissione fissato dall’assemblea in Euro 2,25 (due virgola venticinque), tenendo conto, tra l’altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, delle condizioni del mercato in generale e dell’andamento del titolo, nonché dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni simili e fermo restando quanto disposto dall’articolo 2346, comma 5, del codice civile, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price "TERP") delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di Borsa aperta antecedente detta data di determinazione, nonché delle indicazioni che saranno fornite dagli advisor esterni appositamente nominati; (c) stabilire, nel limite massimo deliberato dall’assemblea, l’ammontare definitivo dell’aumento di capitale; (d) determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione all’aumento di capitale e con ogni più ampia facoltà del Consiglio

di Amministrazione altresì di collocare, entro il termine finale di sottoscrizione, l'eventuale inoptato risultante ad esito dell'offerta in opzione e dell'esecuzione degli impegni di sottoscrizione eventualmente assunti da uno o più azionisti; e (e) porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni della Società di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.”;

- 7 *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al presidente del consiglio di amministrazione, Paolo Galardi, e all'amministratore delegato, Andrea Galardi, disgiuntamente tra loro, con firma singola e facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata delibera sia iscritta presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, nessuno escluso e senza eccezioni, ivi incluso il potere di procedere al deposito dell'attestazione prevista dall'articolo 2444 del codice civile ed alla pubblicazione del testo aggiornato dello statuto sociale aggiornato con l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale raggiunto e del numero di azioni.”.*

Al termine della lettura della proposta, il notaio, per conto del Presidente, introduce la votazione del testo di delibera letto.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle medesime come segue:

- azioni favorevoli n. 4.007.200, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 78,024% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18 dello statuto sociale rinvia.

Il notaio, per conto del Presidente, ribadisce che l'indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare **e ciò a valere per tutte le votazioni.**

Si passa alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno** (*Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale sino all'importo massimo complessivo di Euro 10 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, esercitabile per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche in via scindibile ed in più tranches, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi degli articoli 2441, commi 4, 5 e 8, e 2349 del codice civile. Modifiche all'articolo 6 dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti*).

Il Presidente fa nuovamente rinvio alla Relazione predisposta dal consiglio di amministrazione e, in particolare, alla porzione del documento riferita al corrente punto all'ordine del giorno, ove sono indicati anche le motivazioni e gli obiettivi della delega.

Chiede quindi al notaio di dare lettura della proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno; a tale richiesta il notaio dà seguito dandone lettura come segue:

"L'Assemblea degli azionisti di SOGES GROUP S.p.A.:

- considerata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;

– riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal consiglio di amministrazione;

DELIBERA

1. di delegare al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, anche in via scindibile ed in più tranches, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto 2) che segue;
2. conseguentemente, di integrare l'articolo 6 dello statuto sociale inserendo il nuovo paragrafo 6.6 del tenore risultante dalla Relazione degli Amministratori;
3. di dare mandato al consiglio di amministrazione e, per esso, al presidente del consiglio di amministrazione, Paolo Galardi, ed all'amministratore delegato, Andrea Galardi, disgiuntamente tra loro, con firma singola e facoltà di sub-delega, ma fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di provvedere a tutti gli adempimenti e attività, nonché formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, per la completa attuazione di quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”.

Al termine della lettura della proposta, il notaio, per conto del Presidente, introduce la votazione del testo di delibera letto.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle medesime come segue:

- azioni favorevoli n. 4.007.200, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 78,024% del capitale sociale;

- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18 dello statuto sociale rinvia.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 9.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "**B**", la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito;
- sotto la lettera "**C**" il testo di statuto sociale aggiornato alle deliberazioni assunte.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 18 e 30 di questo giorno diciannove dicembre duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sei fogli ed occupa dodici pagine sin qui.

Firmato Andrea Pegolo

Allegato " A " all'atto
in data 19-12-2024..
n. 285/164..... rep.

SOGES GROUP S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 19/12/2024 - ORE 08:30
I CONVOCAZIONE

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

AZIONISTI PORTATORI DI

N° 4.007.200 VOTI

RAPPRESENTANTI IL 78,024 % DI N° 5.135.830 VOTI

PARI AL TOTALE DEI VOTI COMPLESSIVAMENTE ESPRIMIBILI IN ASSEMBLEA.



SOGES GROUP S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 19/12/2024 - ORE 08:30
I CONVOCAZIONE

Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	ORDINARIE		VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
GALA HOLDING S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3307	1404267		3.879.130	3.879.130	75,531	08:30	
GALA HOLDING S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	30037430		120.870	120.870	2,353	08:30	
GALARDI ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63015	24001591		7.200	7.200	0,140	08:30	
TOTALI					4.007.200	4.007.200	78,024		
TOTALE GENERALE DEI VOTI					4.007.200	4.007.200	78,024		



SOGES GROUP S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 19/12/2024 - ORE 08:30
I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, per massimi Euro 3 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile. Modifiche all'articolo 6 dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti

AZIONISTA	DELEGATO/RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	% Voti sui presenti	% Voti sul capitale sociale
GALA HOLDING S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. - RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3307	1404267	FAVOREVOLE	3.879.130	96,80	75,53
GALA HOLDING S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. - RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	30037430	FAVOREVOLE	120.870	3,02	2,35
GALARDI ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. - RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63015	24001591	FAVOREVOLE	7.200	0,18	0,14

TOTALE GENERALE

4.007.200

100,000

78,024

ASTENUTO

CONTRARIO

FAVOREVOLE

NON PARTECIPA

NON ESPRESSO

4.007.200

100,000

78,024



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOGES GROUP S.P.A.

SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

CONVOCATA PER IL 19 DICEMBRE 2024, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 20 DICEMBRE 2024, IN SECONDA CONVOCAZIONE

SOGES
GROUP

SOGES GROUP S.p.A.

SEDE IN FIRENZE, VIA DEI CABOTO 49

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO PER L'IMPORTO DI EURO 770.374,50

REGISTRO DELLE IMPRESE DI FIRENZE

CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 05019310480



Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è volta a dar conto delle motivazioni che giustificano le proposte di cui all’ordine del giorno, che vi vengono sottoposte nell’Assemblea di SOGES GROUP S.p.A. (la “**Società**” o “**SOGES**”), convocata in sede straordinaria per il giorno 19 dicembre 2024 alle ore 8:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 dicembre 2024 alle ore 8:30, in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

- 1) *Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, per massimi Euro 3 milioni, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile. Modifiche all’articolo 6 dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 2) *Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale sino all’importo massimo complessivo di Euro 10 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, esercitabile per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche in via scindibile ed in più tranches, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi degli articoli 2441, commi 4, 5 e 8, e 2349 del codice civile. Modifiche all’articolo 6 dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti.*

PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

1. Premessa

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di deliberare un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per un importo pari a massimi complessivi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione a Voi soci ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile (l’**“Aumento di Capitale in Opzione”**), nei termini di seguito indicati, con conseguente modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale di SOGES (lo **“Statuto”**).

2. Motivazioni e destinazione dell’Aumento di Capitale in Opzione

La proposta di deliberazione dell’Aumento di Capitale in Opzione è finalizzata a supportare il piano di crescita della Società che prevede, nei prossimi mesi, l’acquisizione di ulteriori gestioni alberghiere in tutto il territorio nazionale.

3. Modalità di esecuzione del diritto di opzione

In linea con la prassi di mercato, si propone di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per fissare, in prossimità dell’avvio dell’offerta, nel rispetto dei termini stabiliti dall’assemblea e quelli prescritti dalla legge, la tempistica dell’offerta dei diritti di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile, sentita Borsa Italiana S.p.A..

L’Aumento di Capitale in Opzione viene proposto in via scindibile con la conseguenza che, alla scadenza del termine ultimo per la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione, il capitale sociale di SOGES

risulterà incrementato per l'importo effettivamente sottoscritto dagli azionisti della Società e/o da eventuali soggetti terzi prima di tale termine.

4. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni

Il Consiglio di Amministrazione di SOGES, considerato il recente aumento di capitale effettuato a giugno 2024 finalizzato all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (la "Quotazione"), propone di fissare in Euro 2,25 (pari al prezzo di Quotazione), il prezzo minimo unitario di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione (il "Prezzo Minimo"), fermo restando che il prezzo definitivo sarà fissato nell'imminenza dell'avvio dell'offerta in opzione.

A tal fine, si propone di conferire delega al Consiglio di Amministrazione altresì per determinare, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il numero di azioni di SOGES da emettere nel contesto dell'Aumento di Capitale in Opzione, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, fermo restando il Prezzo Minimo, tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. *Theoretical Ex Right Price "TERP"*) delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di Borsa aperta antecedente detta data di determinazione, nonché delle indicazioni che saranno fornite agli *advisor* esterni appositamente nominati.

Il Consiglio di Amministrazione avrà delega per precisare nel limite massimo deliberato dall'assemblea l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale in Opzione e determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione a quanto deliberato dall'assemblea.

5. Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere

Alla data della presente Relazione, l'azionista di maggioranza Gala Holding S.r.l., che detiene una partecipazione pari, per quanto a conoscenza della Società, al 77,88% del capitale sociale, ha assunto un impegno nei confronti della Società a sottoscrivere una significativa porzione dell'Aumento di Capitale in Opzione per Euro 1,5 milioni.

6. Periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione

Come anticipato nel precedente punto 3, il termine iniziale e finale per la sottoscrizione delle azioni SOGES di nuova emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale in Opzione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione della Società nel corso di una riunione da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione.

7. Data di godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno per l'effetto ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie di SOGES attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

8. Effetti diluitivi



L'Aumento di Capitale in Opzione proposto sarà offerto a tutti gli azionisti di SOGES in proporzione alle rispettive partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile. Pertanto, gli azionisti di SOGES che decideranno di sottoscrivere l'Aumento di Capitale in Opzione per l'intera quota ad essi spettante non subiranno alcun effetto diluitivo in termini di quote di partecipazione al capitale sociale complessivo.

Non essendo ancora stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il numero di azioni da emettere e il relativo rapporto di opzione, elementi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, non risulta possibile al momento né determinare, né formulare una stima dell'effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni per gli azionisti della Società che non dovessero esercitare, in tutto o in parte, i diritti di opzione loro spettanti.

A partire dalla data di avvio dell'offerta dell'Aumento di Capitale in Opzione, il diritto di opzione spettante a ciascun azionista sarà negoziabile sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. separatamente dall'azione SOGES. Alla data della presente Relazione non è possibile effettuare alcuna stima con riferimento al valore di trattazione dei diritti di opzione per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione, in quanto tale valore dipenderà da una serie di fattori ad oggi non conosciuti né prevedibili, quale la situazione del mercato dei capitali alla data di esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione.

9. Modifiche statutarie

Qualora l'Aumento di Capitale in Opzione descritto nella presente Relazione dovesse essere approvato dall'Assemblea degli azionisti della Società, l'articolo 6 dello Statuto verrebbe conseguentemente riformulato mediante l'inserimento di un nuovo paragrafo 6.5 nel testo di seguito riportato:

“L'assemblea straordinaria, in data 19 dicembre 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per un importo pari a massimi complessivi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie di SOGES GROUP S.p.A. prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, da liberarsi in denaro, prevedendosi che qualora l'aumento di capitale non risulti integralmente sottoscritto nel termine ultimo del 31 marzo 2025, concesso per la sua sottoscrizione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Inoltre, la medesima assemblea straordinaria ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (a) fissare, nel rispetto dei termini stabiliti dall'assemblea, la tempistica dell'offerta in opzione, procedendo al suo deposito al competente Registro delle Imprese; (b) determinare il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, che non potrà essere comunque inferiore al prezzo minimo di emissione fissato dall'assemblea in Euro 2,25 (due virgola venticinque), tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni simili e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2346, comma 5, del codice civile, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price

"TERP") delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di Borsa aperta antecedente detta data di determinazione, nonché delle indicazioni che saranno fornite dagli advisor esterni appositamente nominati; (c) stabilire, nel limite massimo deliberato dall'assemblea, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale; (d) determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione all'aumento di capitale e con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione altresì di collocare, entro il termine finale di sottoscrizione, l'eventuale inoptato risultante ad esito dell'offerta in opzione e dell'esecuzione degli impegni di sottoscrizione eventualmente assunti da uno o più azionisti; e (e) porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni della Società di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.".

10. Diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione comunica di ritenere che le proposte modifiche statutarie all'articolo 6 non comportino l'insorgenza del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione in oggetto, non risultando tra i presupposti fissati dalla norma e dallo Statuto sociale ai fini dell'insorgenza di tale diritto.

11. Proposta di deliberazione

Per tutto quanto sopra considerato, riteniamo quindi utile sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

"L'assemblea straordinaria di SOGES GROUP S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per un importo pari a massimi complessivi Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie di SOGES GROUP S.p.A. prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile*
- 2. di fissare al 31 marzo 2025 il termine ultimo per dare esecuzione all'aumento di capitale approvato con la precedente delibera sub 1 e di stabilire che l'aumento di capitale, ove non risulti integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine;*
- 3. di stabilire in Euro 2,25 (due virgola venticinque) il prezzo minimo di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale approvato con la precedente delibera sub 1;*
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (a) fissare, nel rispetto dei termini stabiliti dall'assemblea, la tempistica dell'offerta in opzione, procedendo al suo deposito al competente Registro delle Imprese; (b) determinare il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, che non potrà essere comunque inferiore al prezzo minimo di emissione fissato dall'assemblea in Euro 2,25 (due virgola venticinque), tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, delle condizioni del mercato in generale e*



dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni simili e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2346, comma 5, del codice civile, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price "TERP") delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di Borsa aperta antecedente detta data di determinazione, nonché delle indicazioni che saranno fornite dagli advisor esterni appositamente nominati; (c) stabilire, nel limite massimo deliberato dall'assemblea, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale; (d) determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione all'aumento di capitale e con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione altresì di collocare, entro il termine finale di sottoscrizione di cui alla precedente delibera sub 2, l'eventuale inoptato risultante ad esito dell'offerta in opzione e dell'esecuzione degli impegni di sottoscrizione eventualmente assunti da uno o più azionisti; e (e) porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni della Società di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per provvedere a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, effettuando, se del caso, le necessarie dichiarazioni, annotazioni e apportando allo statuto le eventuali integrazioni o modifiche richieste dal notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor."*
6. *di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello statuto sociale inserendo il seguente paragrafo 6.5:*

"L'assemblea straordinaria, in data 19 dicembre 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per un importo pari a massimi complessivi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie di SOGES GROUP S.p.A. prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, da liberarsi in denaro, prevedendosi che qualora l'aumento di capitale non risulti integralmente sottoscritto nel termine ultimo del 31 marzo 2025, concesso per la sua sottoscrizione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Inoltre, la medesima assemblea straordinaria ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (a) fissare, nel rispetto dei termini stabiliti dall'assemblea, la tempistica dell'offerta in opzione, procedendo al suo deposito al competente Registro delle Imprese; (b) determinare il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, che non potrà essere comunque inferiore al prezzo minimo di emissione fissato dall'assemblea in Euro 2,25 (due virgola venticinque), tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni simili e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2346, comma 5, del codice civile, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price "TERP") delle azioni ordinarie,

calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di Borsa aperta antecedente detta data di determinazione, nonché delle indicazioni che saranno fornite dagli advisor esterni appositamente nominati; (c) stabilire, nel limite massimo deliberato dall'assemblea, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale; (d) determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione all'aumento di capitale e con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione altresì di collocare, entro il termine finale di sottoscrizione, l'eventuale inoptato risultante ad esito dell'offerta in opzione e dell'esecuzione degli impegni di sottoscrizione eventualmente assunti da uno o più azionisti; e (e) porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni della Società di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A."

7. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al presidente del consiglio di amministrazione, Paolo Galardi, e all'amministratore delegato, Andrea Galardi, disgiuntamente tra loro, con firma singola e facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata delibera sia iscritta presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, nessuno escluso e senza eccezioni, ivi incluso il potere di procedere al deposito dell'attestazione prevista dall'articolo 2444 del codice civile ed alla pubblicazione del testo aggiornato dello statuto sociale aggiornato con l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale raggiunto e del numero di azioni."*

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Premessa

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e dello Statuto sociale, una delega ad aumentare il capitale sociale. La delega viene proposta per un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, esercitabile anche in via scindibile ed in più *tranches*, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'articolo 2349 del codice civile (la "Delega"), fermi i limiti appresso indicati in relazione alla eventuale emissione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 secondo periodo del codice civile.

2. Oggetto della Delega

Ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e in conformità allo Statuto sociale, l'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel seguito della presente Relazione, la Delega, ampia e generale, che si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto la facoltà di aumentare

 7

il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società:

- (i) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;
- (ii) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;
- (iii) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale attuale e del dieci per cento del numero delle azioni attuali, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale, come consentito dal vigente statuto sociale;
- (iv) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;
- (v) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del codice civile,
- (vi) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, come consentito dal vigente statuto sociale.

La Delega potrà essere esercitata entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa, vale a dire il termine massimo previsto dall'articolo 2443 del codice civile.

3. Motivazioni della Delega

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue.

La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri azionisti. In tale contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, pertanto, anzitutto, nell'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva e flessibile ad eventuali opportunità di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'assemblea, lo strumento della Delega ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle azioni da emettere, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle azioni oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'assemblea.

Resta comunque inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili).

A tal proposito resta, inoltre, inteso che l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

- (i) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- (ii) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale attuale e del dieci per cento del numero delle azioni attuali, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale, destinando l'aumento stesso ai medesimi soggetti di cui al successivo punto (iii);
- (iii) ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o di sue eventuali controllate e aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o di sue eventuali controllate o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o di sue eventuali controllate;



- (iv) ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di *work for equity* o similari.

La facoltà di procedere ad aumenti di capitale "gratuiti" (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul capitale), se del caso mediante attribuzione di utili, trova invece giustificazione, in ragione di quanto disposto dall'articolo 2349 del codice civile, nella possibilità di procedere all'implementazione di piani di incentivazione con funzione di *retention* e di *attraction* di personale chiave per la Società e/o per sue eventuali controllate, potendo disporre di uno strumento ragionevolmente flessibile a tal fine.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

4. Criteri di determinazione del prezzo di emissione

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso, ove consentito, debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni, in ogni caso, non dovrà essere inferiore alla parità contabile implicita vigente alla data della delibera di approvazione della Delega.

Al Consiglio di Amministrazione verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

In particolare, fermo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile e/o del disposto dell'articolo 2441 comma 4 secondo periodo del codice civile (ove rispettivamente applicabili), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, quindi, essere fra l'altro fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sui sistemi multilaterali di negoziazione ove le azioni sono negoziate, con eventuale applicazione di uno sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, ove consentito dalla legge.

5. Durata della Delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge, vale a dire 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si

presenteranno e verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

6. Ammontare della Delega

Si propone di stabilire che l'ammontare massimo complessivo della Delega sia pari ad Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire in conformità ai criteri di determinazione del prezzo sopra indicati, fermi i limiti relativi all'eventuale emissione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 secondo periodo del codice civile, quali indicati nella presente Relazione.


7. Modifica dello statuto sociale

Qualora la Delega descritta nella presente Relazione dovesse essere approvata dall'Assemblea degli azionisti della Società, l'articolo 6 dello Statuto verrebbe conseguentemente riformulato mediante l'inserimento di un nuovo paragrafo 6.6 nel testo di seguito riportato:

“L'assemblea straordinaria in data 19 dicembre 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera, mediante emissione di azioni ordinarie della Società:

- (a) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;*
- (b) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;*
- (c) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale attuale e del dieci per cento del numero delle azioni attuali, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;*
- (d) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;*
- (e) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del codice civile;*
- (f) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.*

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per: (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero puntuale, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Il prezzo di sottoscrizione delle



11

nuove azioni, in ogni caso, non dovrà essere inferiore alla parità contabile implicita vigente alla data della delibera di approvazione della presente delega (i.e. Euro 0,15).

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

- (a) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;*
- (b) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale attuale e del dieci per cento del numero delle azioni attuali, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale, destinando l'aumento ai soggetti di cui al successivo punto (c);*
- (c) ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o di sue eventuali controllate aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o di sue eventuali controllate o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o di sue eventuali controllate;*
- (d) ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.*

La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul capitale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o per sue eventuali controllate, mediante utilizzo, se del caso, di utili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione – fermo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile e/o del disposto dell'articolo 2441 comma 4 secondo periodo del codice civile (ove rispettivamente applicabili) – farà riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, quindi, essere fra l'altro fatto riferimento a

metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sui sistemi multilaterali di negoziazione ove le azioni sono negoziate, con eventuale applicazione di uno sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, ove consentito dalla legge."

8. Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

"L'Assemblea degli azionisti di SOGES GROUP S.p.A.:

- considerata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;*
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal consiglio di amministrazione;*

DELIBERA

- 1. di delegare al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, anche in via scindibile ed in più tranches, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto 2) che segue;*
- 2. conseguentemente, di integrare l'articolo 6 dello statuto sociale inserendo il nuovo paragrafo 6.6 del tenore risultante dalla Relazione degli Amministratori;*
- 3. di dare mandato al consiglio di amministrazione e, per esso, al presidente del consiglio di amministrazione, Paolo Galardi, ed all'amministratore delegato, Andrea Galardi, disgiuntamente tra loro, con firma singola e facoltà di sub-delega, ma fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di provvedere a tutti gli adempimenti e attività, nonché formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, per la completa attuazione di quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."*


* * *

Firenze, il 4 dicembre 2024.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Galardi





SPAZIO ANNULLATO

Allegato “C” all’atto in data 19-12-2024 n. 285/164 rep.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata: “**SOGES GROUP S.p.A.**” (la “**Società**”).

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Firenze (FI).

2.2. Il consiglio di amministrazione può trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato, nonché – con le formalità previste all’art. 2365 c.c. – nel territorio nazionale, come infra previsto all’art. 24.1; il consiglio di amministrazione inoltre può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato e anche all’estero.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto la gestione di alberghi, residenze turistico alberghiere, studentati, residences, campeggi e strutture ricettive in genere, nonché l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione ed amministrazione di immobili ed attività edilizia in genere, la vendita di generi alimentari e oggettistica varia al dettaglio e anche on line. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall’organo amministrativo, necessarie od utili, per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi compreso, l’acquisto di immobili anche in locazione finanziaria, la conduzione e/o la concessione degli stessi in locazione, il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali sia in proprio che per conto terzi, anche a titolo gratuito, nonché la compravendita di crediti. La Società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati. Potrà pure assumere interessenze e partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà, infine, assumere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi od infruttiferi, presso soci, istituti finanziari e banche, con l’osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico e pertanto nei limiti e con i criteri determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ai sensi dell’art.11 del d.lgs. 1° settembre 1993 n.385.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e degli altri aventi diritto ad intervenire alle assemblee, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai relativi libri sociali. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI, OPA E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 770.374,50 (settecentosettantamilatrecentosettantaquattro virgola cinquanta) ed è diviso in n. 5.135.830 (cinquemilionicentotrentacinquemilaottocentotrenta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

6.2. Le azioni sono nominative, indivisibili, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

6.3. L'assemblea del 28 marzo 2024 ha deliberato, tra l'altro, di aumentare, subordinatamente all'ammissione alla quotazione delle azioni e dei Warrant della Società su Euronext Growth Milan, il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, da eseguire anche in più tranches, con esclusione del diritto di sottoscrizione, per massimi nominali Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 666.667 (seicentosessantaseimilaseicentosessantasette) nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni sono da riservare a servizio dell'esercizio dei Warrant;
- le azioni ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare;
- i titolari dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere azioni di compendio, nel Rapporto di Esercizio;
- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione ordinaria potrà includere un eventuale sovrapprezzo; il prezzo sarà individuato in applicazione del Regolamento Warrant per ciascun Periodo di Esercizio dei Warrant a cura del Consiglio di Amministrazione;
- il prezzo di sottoscrizione dovrà essere interamente versato in denaro all'atto della sottoscrizione delle relative azioni;
- il termine finale per la sottoscrizione è fissato al 31 dicembre 2027, fatto salvo quanto più precisamente sarà previsto nel Regolamento Warrant.

6.4. L'assemblea del 28 marzo 2024 ha deliberato, tra l'altro, di aumentare ulteriormente il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, da eseguire anche in più tranches, con esclusione del diritto di sottoscrizione, per massimi nominali Euro 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta virgola zero zero), oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 35.000 (trentacinquemila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni sono da riservare a servizio dei Piani di Incentivazione;
- le azioni ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare;
- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione ordinaria potrà includere un eventuale sovrapprezzo; il prezzo sarà individuato a cura del Consiglio di Amministrazione;
- il prezzo di sottoscrizione dovrà essere interamente versato in denaro all'atto della sottoscrizione delle relative azioni;
- il termine finale per la sottoscrizione è fissato al 30 giugno 2031.

6.5. L'assemblea straordinaria, in data 19 dicembre 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per un importo pari a massimi complessivi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie di SOGES GROUP S.p.A. prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, da liberarsi in denaro, prevedendosi che qualora l'aumento di capitale non risulti integralmente sottoscritto nel termine ultimo del 31 marzo 2025, concesso per la sua sottoscrizione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Inoltre, la medesima assemblea straordinaria ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (a) fissare, nel rispetto dei termini stabiliti dall'assemblea, la tempistica dell'offerta in opzione, procedendo al suo deposito al competente Registro delle Imprese; (b) determinare il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e

il prezzo di emissione, che non potrà essere comunque inferiore al prezzo minimo di emissione fissato dall'assemblea in Euro 2,25 (due virgola venticinque), tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2346, comma 5, del codice civile, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price "TERP") delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di Borsa aperta antecedente detta data di determinazione, nonché delle indicazioni che saranno fornite dagli advisor esterni appositamente nominati; (c) stabilire, nel limite massimo deliberato dall'assemblea, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale; (d) determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione all'aumento di capitale e con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione altresì di collocare, entro il termine finale di sottoscrizione, l'eventuale inoptato risultante ad esito dell'offerta in opzione e dell'esecuzione degli impegni di sottoscrizione eventualmente assunti da uno o più azionisti; e (e) porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni della Società di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

6.6. L'assemblea straordinaria in data 19 dicembre 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera, mediante emissione di azioni ordinarie della Società:

- (a) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;
- (b) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;
- (c) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale attuale e del dieci per cento del numero delle azioni attuali, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- (d) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;
- (e) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del codice civile;
- (f) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per: (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero puntuale, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni, in ogni caso, non dovrà essere inferiore alla parità contabile implicita vigente alla data della delibera di approvazione della presente delega (i.e. Euro 0,15).

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

- (a) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- (b) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale attuale e del dieci per cento del numero delle azioni attuali, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale, destinando l'aumento ai soggetti di cui al successivo punto (c);
- (c) ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o di sue eventuali controllate aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o di sue eventuali controllate o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o di sue eventuali controllate;
- (d) ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.

La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul capitale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o per sue eventuali controllate, mediante utilizzo, se del caso, di utili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione – fermo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile e/o del disposto dell'articolo 2441 comma 4 secondo periodo del codice civile (ove rispettivamente applicabili) – farà riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, quindi, essere fra l'altro fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sui sistemi multilaterali di negoziazione ove le azioni sono negoziate, con eventuale applicazione di uno sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, ove consentito dalla legge.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'art. 83-*duodecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni ordinarie e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, che provvede alla idonea modifica statutaria.

8.5. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, e del 10% (dieci per cento) del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali, o limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nel caso di cui al 2349, secondo comma, c.c. possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con *warrant*, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

11.1. Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'“**Euronext Growth Milan**”).

Articolo 12 **OPA Endosocietaria**

12.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni, *pro tempore* vigente (il “**Regolamento Emittenti EGM**”).

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.4. Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), del TUF non si applica.

Articolo 12-bis **Obbligo di acquisto e diritto di acquisto**

12-bis.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12-bis.2. L'art. 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'art. 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'art. 108, comma 1, del TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

12-bis.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

12-bis.4. Ai fini del presente statuto, per “partecipazione” si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12-bis.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12-bis.6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni ordinarie o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti EGM – con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli “Azionisti Significativi” (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM), trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti EGM), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM).

13.2. Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM, è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'operazione o degli eventi che hanno comportato il “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti EGM). Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito *internet* della Società.

13.3 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale sospensione, la deliberazione dell'assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

Articolo 14

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L'assemblea è convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione o il presidente del consiglio di amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

15.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

16.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, anche esclusivamente, ove di volta in volta così deciso dal consiglio di amministrazione nel relativo avviso di convocazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

16.4. Finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro

sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF.

16.5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vicepresidente, ove nominato, o (in subordine) dall'amministratore delegato ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2. Quando le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge e dal presente statuto, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; (iii) richiesta di revoca delle azioni ordinarie della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo art. 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti EGM. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.5. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 19 **Verbalizzazione**

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario nominato dal presidente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20 **Numero, durata e compenso degli amministratori**

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Ove l'assemblea non si avvalga della facoltà di cui sopra, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di amministratore delegato, consigliere delegato, presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione, è stabilita dal consiglio di amministrazione previo parere del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo, c.c., nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo, c.c.. È facoltà degli amministratori di rinunciare al compenso o, comunque, di accettare la carica a titolo gratuito.

Articolo 21 **Nomina degli amministratori**

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies*

del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. La valutazione dell'indipendenza è operata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM.

21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'art. 20.1 del presente statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- (ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta

dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga

opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, ove nominato, dall'amministratore delegato ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione, ove di volta in volta così deciso dal presidente del consiglio di amministrazione, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 24

Poteri di gestione

24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 c.c. nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter c.c. possono essere assunte dall'organo amministrativo.

24.2. Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 25

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26

Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello statuto sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la "Procedura") può prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. La Procedura può altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera

n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla Procedura) a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27 **Collegio Sindacale**

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.2. I sindaci durano in carica 3 (tre) anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti di cui al punto (i) dell'art. 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

27.16. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 28

Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 30

Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII - SCIoglimento

Articolo 31

Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi incluso, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti EGM e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

Articolo 33

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

33.1. Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi della normativa vigente, troveranno applicazione le disposizioni dettate da tale normativa nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Firmato Andrea Pegolo

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Cinisello Balsamo, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Cinisello Balsamo, data apposta in calce